INDENNITA' SPECIALE DI 2ª LINGUA AI MAGISTRATI, AI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO, COMPRESI QUELLI DELLE AMMINISTRAZIONI CON ORDINAMENTO AUTONOMO, ED AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE ED AI CORPI ORGANIZZATI MILITARMENTE IN SERVIZIO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO O PRESSO UFFICI SEDENTI IN TRENTO ED AVENTI COMPETENZA REGIONALE

Art. 2

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846

L'accertamento della conoscenza della lingua tedesca e' devoluto a Commissioni nominate dal Commissario del Governo in Trento, presidente dallo stesso o da suoi delegati e composte di due docenti universitari di lingua tedesca per l'esame del personale di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo precedente e di due docenti di scuole medie della, stessa lingua per l'esame del personale indicato nelle lettere b), c) e d). Per i magistrati e per il personale appartenente all'Ordine giudiziario, la Commissione e' nominata dal presidente della Corte di appello di Trento, e' presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato, ed e' composta di due docenti, secondo quanto fissato dal comma precedente. Per il personale appartenente alle Forze armate, la Commissione e' nominata dal Commissario del Governo in Trento, e' presieduta da un ufficiale generale o superiore, designato dal competente comandante militare territoriale, ed e' composta di due docenti, secondo quanto fissato dal primo comma. La conoscenza della lingua tedesca per il Commissario e il Vice commissario del Governo, per il presidente e per il procuratore generale della Corte d'appello, per il comandante del Corpo di armata di Bolzano, per il provveditore ed il vice provveditore agli studi di Bolzano viene accertata dalle singole Amministrazioni centrali di appartenenza, che ne rilasciano attestazione.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1961, non più in vigore dal 11 dicembre 1977 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale
Estremi	Legge 23 ottobre 1961, n. 1165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/indennita-speciale-di-2-lingua-ai-magistrati-ai-dipendenti-civili/art-2-comma-abrogato-dal-d-p-r-19-ottobre-1977-n-846/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

in Trento ed aventi competenza regionale · Art. 2

in Trento ed aventi competenza regionale · Art. 2